

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

1

QUALI SONO LE REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI IN VIGORE NELLA MIA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA? È CONSENTITO ANDARE A TROVARE AMICI O PARENTI?

Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:

- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un'altra Regione o Provincia autonoma);
- è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).
- tra le 5.00 e le 22.00, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata abitata situata nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. A chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, tale spostamento è consentito anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un'altra Regione o Provincia autonoma), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

2

COSA SI INTENDE CON I TERMINI “RESIDENZA”, “DOMICILIO” E “ABITAZIONE”?

- **Residenza.** La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- **Domicilio.** Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- **Abitazione.** Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l'abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il DL n. 2 del 2021 che il dPcM del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

3

SE SI VA A CASA DI PARENTI O AMICI, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEGLI ORARI PREVISTI DALLA NORMATIVA, SI DEVE COMUNQUE RISPETTARE IL COSIDDETTO “COPRIFUOCO”? O SI PUÒ RIENTRARE ALLA PROPRIA RESIDENZA, DOMICILIO O ABITAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO?

Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

4 IO E IL MIO CONIUGE/PARTNER VIVIAMO IN CITTÀ DIVERSE PER ESIGENZE DI LAVORO (O PER ALTRI MOTIVI). SARÀ POSSIBILE PER ME O PER LUI/LEI RAGGIUNGERLO/A?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l'abitazione, definiti come nella FAQ precedente.

5 VISTO IL DIVIETO DI SPOSTARSI TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME DIFFERENTI, SE LAVORO IN UNA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA E SONO RESIDENTE IN UN'ALTRA E IL MIO CONIUGE/PARTNER LAVORA IN UNA TERZA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA), POTRÀ RAGGIUNGERMI NELLA MIA CITTÀ DI RESIDENZA?

Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c'è l'abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.

6 IO E LA MIA FAMIGLIA CI SIAMO TRASFERITI NELLA NOSTRA SECONDA CASA, IN UN'ALTRA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA, ENTRO IL 20 DICEMBRE. IO DOVRÒ TORNARE AL LAVORO, NELLA REGIONE (O PROVINCIA AUTONOMA) DI PROVENIENZA, PER ALCUNI GIORNI. POTRÒ TORNARE DA LORO DOPO IL 15 GENNAIO?

Sì. Dal 16 gennaio non è stata reiterata l'esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (purché ovviamente già fruibili in epoche anteriori all'adozione del decreto-legge n. 2 del 2021). Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo successivo al 15 gennaio può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un'altra Regione o Provincia autonoma. La sussistenza di tali situazioni potrà essere comprovata anche con autodichiarazione.

7 È POSSIBILE FARE RIENTRO NELLA COSIDDETTA "SECONDA CASA"? SE SÌ, CI SONO DEI LIMITI?

Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa"), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione). Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

8

COME POSSO SAPERE SE UNO DEI MIEI SPOSTAMENTI RIENTRA TRA QUELLI AMMISSIBILI PER "MOTIVI DI NECESSITÀ"?

La valutazione circa l'eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all'Autorità competente indicata dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall'agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9

GLI SPOSTAMENTI DEVONO ESSERE GIUSTIFICATI IN QUALCHE MODO? È NECESSARIO PRODURRE UN'AUTODICHIARAZIONE?

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Si ricorda poi che, ai sensi del dPcM, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

10

POSSO ANDARE AD ASSISTERE UN PARENTE O UN AMICO NON AUTOSUFFICIENTI?

Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

11

HO DEI PARENTI NON AUTOSUFFICIENTI CHE VIVONO IN CASA DA SOLI, IN UN ALTRO COMUNE/REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA, E AI QUALI PERIODICAMENTE DO ASSISTENZA. POTRÒ CONTINUARE A FARLO ANCHE CON L'ATTUALE DIVIETO DI SPOSTARSI TRA REGIONI E PROVINCE AUTONOME DIVERSE? POTRANNO VENIRE CON ME ANCHE IL MIO CONIUGE/PARTNER E I NOSTRI FIGLI?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l'assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

12

SONO SEPARATO/DIVORZIATO, POSSO ANDARE A TROVARE I MIEI FIGLI MINORENNI ANCHE IN UN'ALTRA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA? POSSO RECARMİ ALL'ESTERO PER GLI STESSI MOTIVI?

Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Nel caso di spostamenti da/per l'estero, è comunque necessario consultare l'apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o in cui ci si deve recare.

13

È POSSIBILE SPOSTARSI PER ACCOMPAGNARE I PROPRI FIGLI DAI NONNI O PER ANDARLI A RIPRENDERE ALL'INIZIO O AL TERMINE DELLA GIORNATA DI LAVORO?

È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.

14

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER FARE VISITA ALLE PERSONE DETENUTE IN CARCERE?

Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell'ordinamento penitenziario.

15

SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER FARE VISITA ALLE PERSONE RICOVERATE IN UNA STRUTTURA DETENTIVA A CARATTERE OSPEDALIERO?

Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l'ulteriore limitazione per cui l'accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l'accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

16

CHI È SOTTOPOSTO ALLE MISURE DELLA QUARANTENA O DELL'ISOLAMENTO, SI PUÒ SPOSTARE?

No, è previsto il "divieto assoluto" di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell'isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l'obbligo di indossare la mascherina.

17

CI SONO LIMITAZIONI NEGLI SPOSTAMENTI PER CHI HA SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE SUPERIORE A 37,5?

Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

18

POSSO FARE LA SPESA IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI ABITO?

Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.

19

SI PUÒ USCIRE PER ACQUISTARE BENI DIVERSI DA QUELLI ALIMENTARI?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 14 gennaio 2021, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.

20

SONO UN VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE: POSSO SPOSTARMI DAL COMUNE IN CUI ATTUALMENTE MI TROVO PER PRESTARE LA MIA ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA?

Sì, il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

21

SONO UN VOLONTARIO DI UN'ASSOCIAZIONE CHE SVOLGE ATTIVITÀ DI ACCUDIMENTO E ASSISTENZA DI ANIMALI, ANCHE AI FINI DELLE PROCEDURE DI PRAFFIDO. POSSO SPOSTARMI DAL MIO COMUNE PER PRESTARE LA MIA ATTIVITÀ?

Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell'ambito di un'associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l'espletamento del servizio di volontariato sociale.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

22 SONO UN VOLONTARIO DELLA PROTEZIONE CIVILE, CONDUCO UN'UNITÀ CINOFILA REGOLARMENTE ISCRITTA E CON ESSA SVOLGO ATTIVITÀ IN EMERGENZA: POSSO SPOSTARMI DAL COMUNE IN CUI ATTUALMENTE MI TROVO PER EFFETTUARE L'ADDESTRAMENTO DEL CANE AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA?

Sì, l'addestramento di unità cinofile per lo svolgimento di attività in emergenza rientra tra le attività consentite in quanto funzionale ad assicurarne il mantenimento della capacità operativa nell'ambito del Servizio nazionale di Protezione civile; rimane salva la necessità di effettuare tale attività all'aperto senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del distanziamento fisico e della normativa vigente. Nelle zone rossa e arancione sarà necessario che l'addestramento avvenga laddove possibile all'interno del territorio comunale.

23 COSA SIGNIFICA "COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE"? I LAVORATORI AUTONOMI COME FARANNO A DIMOSTRARE LE "COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE"?

È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. "Comprovate" significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l'autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l'adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

24 SE ABITO IN UN COMUNE E LAVORO IN UN ALTRO, POSSO FARE "AVANTI E INDIETRO"?

In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

25 SONO UNA GUIDA TURISTICA CHE EFFETTUA VISITE GUIDATE ALL'APERTO PER GRUPPI TURISTICI. POSSO CONTINUARE A SVOLGERE LA MIA ATTIVITÀ?

L'attività di guida turistica all'aperto è sottoposta alla disciplina generale in tema di limitazioni agli spostamenti. Pertanto, essa è consentita in area gialla e arancione, nell'osservanza delle restrizioni alla circolazione rispettivamente dettate per i territori classificati in tali aree. Lo svolgimento di visite turistiche guidate non è invece consentito in area rossa, essendo in quest'ultima previsto il divieto di spostamenti non giustificati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nei casi in cui è consentita, l'attività dovrà svolgersi con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti.

26 È POSSIBILE SPOSTARSI TRA REGIONI PER FARE UN ATTO PUBBLICO NOTARILE DI COMPRAVENDITA?

Sì, lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l'immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

27

CI SI PUÒ SPOSTARE PER ANDARE IN CHIESA O NEGLI ALTRI LUOGHI DI CULTO?

È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle vicinanze della propria abitazione. Infatti, l'accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.

28

È POSSIBILE USCIRE DI CASA PER GETTARE I RIFIUTI?

Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

29

POSSO USCIRE CON IL MIO ANIMALE DA COMPAGNIA?

Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

30

SI POSSONO PORTARE GLI ANIMALI DOMESTICI DAL VETERINARIO?

Sì, per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.

31

SI PUÒ USCIRE PER FARE UNA PASSEGGIATA?

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi dell'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone. Resta comunque consentita la passeggiata, al fine di accompagnare i minori o le persone non completamente autosufficienti, senza che sia in questo caso necessario il rispetto della distanza di un metro.

32

È CONSENTITO FARE ATTIVITÀ MOTORIA?

L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.

33

POSSO UTILIZZARE LA BICICLETTA?

L'uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all'aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

34

È POSSIBILE RECARSI IN UN ALTRO COMUNE AL SOLO SCOPO DI FARE LÌ ATTIVITÀ SPORTIVA? IN ALTERNATIVA, È POSSIBILE VARCARE I CONFINI COMUNALI MENTRE SI PRATICA L'ATTIVITÀ SPORTIVA (PER ESEMPIO CORRENDO O VALICANDO UN MONTE), PER CONCLUDERLA COMUNQUE ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE?

Nell'area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell'ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un'attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all'attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

35

L'ACCESSO A PARCHI E GIARDINI PUBBLICI È CONSENTITO?

Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione. È consentito, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell'autocertificazione.

36

POSSO USARE L'AUTOMOBILE CON PERSONE NON CONVIVENTI?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L'obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

37

È CONSENTITO, ANCHE AL DI FUORI DEL COMUNE OVVERO DELLA REGIONE DI RESIDENZA, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA SU SUPERFICI AGRICOLE, ANCHE DI LIMITATE DIMENSIONI, ADIBITE ALLE PRODUZIONI PER AUTOCONSUMO, NON ADIACENTI A PRIMA O ALTRA ABITAZIONE?

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone "arancioni" e "rosse" dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 dicembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

AREA ROSSA

SPOSTAMENTI

LE RISPOSTE DEL GOVERNO ALLE FAQ PIU' FREQUENTI

fonte: governo.it

38

PER I CITTADINI STRANIERI VIGONO LE STESSE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI CHE VIGONO PER GLI ITALIANI?

Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l'estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

39

DURANTE I PROPRI SPOSTAMENTI, È CONSENTITO TRANSITARE NEI TERRITORI DELLE AREE CON RESTRIZIONI DIVERSE DALLA PROPRIA?

Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l'acquisto di beni necessari) o motivi di salute. È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.

40

È POSSIBILE SPOSTARSI TRA DIVERSI COMUNI E/O REGIONI PER PARTECIPARE ALLE ESEQUIE DI PARENTI STRETTI?

Il DPCM 14 gennaio 2020 conferma la possibilità, prevista dal DPCM 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato DPCM). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

41

DEVO EFFETTUARE UNO SPOSTAMENTO GIUSTIFICATO DAI MOTIVI PREVISTI DAL DECRETO, MA NON AVENDO LA POSSIBILITÀ DI DISPORRE OVVERO DI CONDURRE UN MEZZO PRIVATO, POSSO FARMI ACCOMPAGNARE DA QUALCUN ALTRO?

Sì. Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell'esigenza di limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l'accompagnatore e l'accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell'accompagnatore è giustificato. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, così come la condizione di convivenza tra gli occupanti il veicolo, in caso di eventuali controlli, possono essere fornite nelle forme e con le modalità dell'autodichiarazione e, ove l'agente operante ne faccia richiesta (la condizione di convivenza esime dal rispetto della distanza).